

Civile Sent. Sez. L Num. 14515 Anno 2018

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

Data pubblicazione: 06/06/2018

SENTENZA

sul ricorso 7534-2016 proposto da:

C. [REDACTED] T. [REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO TAMBURRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO VALLEBONA, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

V. [REDACTED] R. [REDACTED] elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio

dell'avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 7065/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/02/2016 R.G.N. 10949/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato TAMBURRO LUCIANO e l'Avvocato VALLEBONA ANTONIO;

udito l'Avvocato PARAGALLO FABRIZIO.

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 7065/2015, depositata il 29 febbraio 2016, la Corte di appello di Roma – in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermata nel rigetto delle domande risarcitorie (in relazione al pregiudizio alla professionalità e altre voci di danno) – dichiarava la nullità, per violazione dell'art. 54, comma 3°, lett. b), d.lgs. n. 151/2001, del licenziamento intimato a R. [redacted] V. [redacted] dalla società C. [redacted] T. [redacted] s.r.l. in data 13 novembre 2008, con le statuizioni conseguenti.
2. La Corte rilevava, a sostegno della propria decisione, come la norma richiamata dovesse considerarsi di stretta interpretazione e di conseguenza consentisse il licenziamento della lavoratrice madre soltanto nei casi di cessazione totale dell'attività (e non anche, come nel caso di specie, di chiusura del reparto al quale la stessa era addetta).
3. La Corte, in ogni caso, rilevava come la società avesse espressamente assunto l'obbligo di reimpiegare la lavoratrice, al termine del periodo protetto, in altro esercizio e come la stessa, alla luce delle diverse mansioni svolte in precedenza, potesse essere utilmente ricollocata in azienda, così da determinare la nullità del recesso anche nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto di accedere al diverso orientamento giurisprudenziale in materia.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con quattro motivi, cui la Vinciguerra ha resistito con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Deve, in primo luogo, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso, per difetto di riferibilità al presente giudizio di cassazione della procura *ad litem*, apposta in calce al medesimo.
2. La procura risulta, infatti, rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, alla quale fa espresso e specifico riferimento, ed inoltre conferisce all'avv. Fabrizio Paragallo del Foro di Roma la delega a rappresentare e difendere la parte "in ogni stato, fase e grado del presente giudizio".
3. In ogni caso, è consolidato l'orientamento (cfr., fra le altre, Cass. n. 4868/2006), per il quale l'incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso (o, come nella specie, del controricorso)

Corte di Cassazione - Tribunale di Roma

per mancanza di procura speciale, dovendo tale eventuale incertezza essere superata con l'attribuzione alla parte della volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. civ. (Sezioni Unite n. 108/2000).

4. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 151/2001 per avere la Corte di appello erroneamente affermato che il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è escluso solo nel caso di cessazione totale dell'attività aziendale, mentre si applica anche nel caso di cessazione dell'attività aziendale in un ramo o reparto autonomo a cui la lavoratrice era addetta.

5. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. e dell'art. 54, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 151/2001 per avere la Corte erroneamente fatto discendere dall'inadempimento dell'obbligo di ricollocazione (assunto dalla società con nota del 20/12/2007) la illegittimità del recesso anziché il risarcimento del danno.

6. Con il terzo, la ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 54, co. 3, lett. b) d.lgs. n. 151/2001 e dell'art. 3 l. n. 604/1966 per avere la Corte erroneamente affermato che la lavoratrice poteva essere reimpiegata nei residui esercizi commerciali della società senza però accertare che vi fossero posti disponibili.

7. Con il quarto e subordinato motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione per avere la Corte omesso l'esame dei fatti che avrebbero potuto dimostrare la mancanza di posti disponibili in cui ricollocare la lavoratrice.

8. Il ricorso deve essere respinto.

9. Deve, infatti, rilevarsi che l'art. 54, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 151/2001 prevede la non applicabilità del divieto di licenziamento di cui al comma 1 nell'ipotesi di cessazione dell'attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta.

10. Poiché si tratta di norma che pone un'eccezione ad un principio di carattere generale (e cioè quello fissato dall'art. 54, comma 1, di divieto di licenziamento della lavoratrice che si trovi nelle condizioni ivi specificate), essa è da ritenersi di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; con la conseguenza che per la non applicabilità del divieto devono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla citata lett. b) e cioè che il datore di lavoro sia un'azienda e che vi sia cessazione dell'attività (Cass. n. 10391/2005).

11. Su tali premesse è stato più di recente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte che la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151/2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, per cui, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione di ramo d'azienda (Cass. n. 18363/2013).

12. Tale orientamento, a cui si ritiene di dare continuità, è stato da ultimo confermato da Cass. 22720/2017, secondo la quale "in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale".

13. Non ricorrono le condizioni per la rimessione della questione interpretativa alle Sezioni Unite, non essendovi contrasto sincronico tra la (risalente e non più confermata) giurisprudenza citata dalla ricorrente e le pronunce di legittimità su cui la Corte di merito ha fondato la propria decisione.

14. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2018.